**Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all’estero**

Anche in questa occasione gli elettori iscritti all’Anagrafe Italiana Residenti all’Estero hanno diritto ad un contributo per la partecipazione al voto.

Il contributo è commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute, fino a un massimo di **250 euro per gli elettori provenienti da paesi europei e di 1.000 euro per gli elettori provenienti da paesi extraeuropei.** Al fine di beneficiare del contributo per il rimborso delle spese di viaggio gli elettori devono:

1. essere iscritti all’anagrafe italiana residenti all’estero (Aire) di un Comune sardo, o avere la procedura di iscrizione in corso, se attestata dall’Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza;
2. presentare la tessera elettorale (vistata) che documenti l’avvenuta votazione;
3. aver compiuto il viaggio di arrivo (al Comune di riferimento) non prima di due mesi dalla data delle votazioni e quello di rientro al Paese estero non oltre i due mesi successivi (in caso di scalo aereo o navale tra lo sbarco e l’imbarco non si dovrà superare le 24 ore di sosta).

L’interessato deve presentarsi presso il Comune nel quale ha votato e consegnare al funzionario incaricato la documentazione necessaria.

Sono ammesse al rimborso solamente le spese di viaggio ammissibili e documentate, oggettivamente riconducibili all’elettore e al tragitto percorso dallo stesso. Sono ricomprese le spese comprovanti titoli di viaggio a mezzo aereo, nave, bus extraurbano e treno purché il tragitto effettuato sia coerente con l’itinerario del viaggio dell’elettore e nei limiti degli importi massimi rimborsabili previsti dalla normativa vigente.

L’elettore deve presentare i biglietti (o la stampa del biglietto elettronico), dai quali risulti in modo chiaro ed univoco: il nominativo, la data, la tratta e l’importo. In caso di viaggio in aereo, è necessario conservare l’originale del tagliando delle **carte di imbarco** da allegare alla documentazione di viaggio (in caso di smarrimento della carta d’imbarco, l’elettore dovrà presentare al Comune di riferimento apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nella quale dichiari le effettive date di imbarco sia per l’arrivo che per la partenza). In caso di **carta d’imbarco elettronica**, l’elettore dovrà produrre copia informatica o cartacea al comune di iscrizione elettorale. **Le carte d’imbarco relative al viaggio di ritorno**, sia cartacee che elettroniche, o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in caso di smarrimento di queste, dovranno essere fatte pervenire dall’elettore, in originale o in copia cartacea o elettronica, al comune responsabile del rimborso. In caso di **figli minorenni (paganti)** l’importo del biglietto rimborsabile sarà solo quello del soggetto elettore e non dei figli.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per pedaggi autostradali, per auto a noleggio con o senza conducente o di soggetti terzi, per parcheggi, per uso di taxi, per chilometraggio con mezzo
proprio e per passaggio auto in nave anche se di proprietà dell’elettore.

Il contributo sarà erogato all’interessato dall’Amministrazione comunale soltanto se la documentazione presentata sarà completa.

Non hanno diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono per legge trasferire la residenza all’estero.

Informazioni più approfondite sul procedimento e sulle modalità di erogazione del contributo sono disponibili nel sito della Regione Autonoma della Sardegna.